



CAMERA DI COMMERCIO  
COSENZA

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024

[#BurocraziaSempliceCameraCosenza](#)

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Il diritto annuo è dovuto in base all'**articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii.** il quale prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale *in misura fissa*, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale *commisurato al fatturato dell'esercizio precedente*.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta alla data del 1° gennaio 2024.

**La Camera di commercio di Cosenza al Tuo servizio, [#OpenCameraCosenza](#), [#ModelloCameraCosenza](#).**

Il pagamento del diritto annuale consente di utilizzare i numerosi servizi che la Camera di Commercio di Cosenza ti mette a disposizione. Fra questi si ricordano:

- il Supporto specialistico del Registro Imprese;
- il rilascio della firma digitale;
- il Cassetto digitale dell'imprenditore;
- i numerosi servizi del Front Office (rilascio certificati, visure, copia di atti, elenchi merceologici, carte tachigrafiche, certificazioni per l'estero, marchi e brevetti, protesti, vidimazione di libri, registri e formulari);
- il servizio Nuove Imprese per il supporto agli aspiranti imprenditori e alle "nuove" imprese interessate ad ampliare e diversificare l'attività;
- i numerosissimi bandi per l'erogazione di contributi e voucher alle imprese;
- il supporto all'internazionalizzazione;
- i servizi del Punto impresa digitale per il sostegno alla digitalizzazione dei processi aziendali;
- il servizio di assistenza per l'accesso al mercato elettronico della PA;
- l'erogazione di dati economico-statistici a supporto dei processi decisionali dell'impresa;
- il servizio per l'alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni rivolto ai giovani;
- il servizio di metrologia legale, quello per la sicurezza dei prodotti e i servizi per le manifestazioni a premio;
- i servizi di arbitrato, conciliazione, mediazione, di prevenzione della crisi d'impresa e dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Per conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio di Cosenza iscriviti alla Newsletter <https://www.cs.camcom.gov.it/user/register>

#### **Quando versare**

Le società e tutti gli altri soggetti giuridici, che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, versano il diritto annuale entro la scadenza ordinaria del **1° luglio 2024**.

E' possibile **versare entro entro il 31 luglio 2024, applicando la maggiorazione dello 0,40%**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto (quindi nel codice tributo 3850) e versata con i decimali (senza arrotondamento) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

Le società e i soggetti giuridici **con esercizio sociale NON coincidente con l'anno solare**, che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

I soggetti giuridici che, in base a disposizioni di legge, **approvano il bilancio OLTRE il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio**, versano il diritto annuale entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento del diritto deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato.

### Come versare

**Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:**

- pagare online tramite la piattaforma **pagoPA**. Collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**
- pagare con il **modello F24** utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Le sezioni del **Modello F24** si compilano come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
<i>Contribuente</i>	indicare il <b>codice fiscale dell'impresa</b> (non la partita iva), i <b>dati anagrafici</b> e il <b>domicilio fiscale</b>
<i>Sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI</i>	codice ente/codice comune: <b>CS</b> (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) codice tributo: <b>3850</b> anno di riferimento: <b>2024</b> importi a debito versati: <b>scrivere l'importo previsto</b>

Con il modello F24 è possibile pagare il diritto annuale utilizzando, in compensazione, eventuali crediti vantati per qualsiasi tributo e/o contributo.

### Quanto versare

- le imprese individuali **iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2024** versano per la sede un **diritto fisso pari a € 120,00 e € 24,00 per ciascuna unità locale** (tali importi sono già comprensivi della maggiorazione del 20% del diritto annuale autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto del 23/02/2023). **Per tali imprese è possibile pagare online, tramite la piattaforma PagoPA, utilizzando l'apposito avviso allegato alla presente comunicazione.<sup>1</sup>**
- le società e gli altri soggetti collettivi iscritti nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese alla data del 1° gennaio 2024, versano per la sede l'importo che si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2023 (modello IRAP 2024), la misura fissa (per i primi 100.000 euro di fatturato) e le aliquote per scaglioni di fatturato riportate nella successiva tabella

Da Euro	A Euro	Determinazione dell'importo(*) dovuto per la sede
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	€ 200,00 +0,015% sulla parte eccedente € 100.000
250.000	500.000	€ 222,50+0,013% sulla parte eccedente € 250.000,00
500.000	1.000.000	€ 255,00+0,010% sulla parte eccedente € 500.000,00
1.000.000	10.000.000	€ 305,00+0,009% sulla parte eccedente € 1.000.000,00
10.000.000	35.000.000	€ 1.115,00+0,005% sulla parte eccedente € 10.000.000,00
35.000.000	50.000.000	€ 2.365,00+0,003% sulla parte eccedente € 35.000.000,00
50.000.000		€ 2.815,00+0,001% sulla parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00

(\* gli importi sono indicati senza la riduzione a norma dell'art. 28 comma 1 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge 114/2014)

<sup>1</sup> Qualora si decida di pagare con la maggiorazione dello 0,40%, dopo il 1 luglio 2024, non sarà più possibile utilizzare l'allegato avviso. Ti suggeriamo di consultare il sito <https://dirittoannuale.camcom.it> e di utilizzare la funzione 'calcola e paga' attraverso la quale si può pagare anche direttamente online.

Per l'**individuazione dei rigli del modello IRAP 2024 (periodo d'imposta 2023)** ai fini della definizione della base imponibile (fatturato) per il calcolo del diritto annuale 2024 dovuto è possibile consultare il prospetto di riepilogo riportato nel Modello IRAP pubblicato su <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira-int.htm#irap>. La circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del MISE-Dipartimento Regolazione Mercato. Consulta anche il portale dedicato disponibile al link <https://dirittoannuale.camcom.it>

Anche per l'anno 2024 è previsto l'aumento del 20% del diritto annuale autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023. Pertanto l'importo quantificato secondo le modalità di calcolo descritte in tabella **va prima ridotto del 50%**, a norma dell'art. 28 comma 1 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge 114/2014, e **successivamente, aumentato del 20%**.

Per verificare la storia dei tuoi pagamenti si può accedere tramite SPID/CNS al cassetto digitale dell'imprenditore [impresa.italia.it](https://impresa.italia.it) (sezione Diritto annuale).

### **Unità locali e sedi secondarie**

**Per le imprese, che esercitano attività economica anche attraverso unità locali o sedi secondarie**, già iscritte al Registro Imprese alla data del 1° gennaio 2024, all'importo della sede, come sopra calcolato, occorre prima aggiungere il 20% per ciascuna unità locale/sede secondaria (massimo importo € 200,00 per ognuna) e **infine procedere alla riduzione del 50% e all'incremento del 20%**.

Per eventuali unità locali/sedi secondarie iscritte al Registro Imprese di altre Camere di commercio, occorre effettuare un versamento per ogni Camera di commercio competente **indicando la sigla della provincia** nella colonna *codice Ente* del modello F24 utilizzato per il pagamento.

### **Criterio di arrotondamento del diritto dovuto**

Nel calcolo della quota del diritto dovuto, va eseguito un **unico arrotondamento finale**, dopo aver completato tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali **mantenendo cinque decimali**. **L'importo finale va arrotondato all'unità di euro** (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

**$Importo\ sede + (importo\ singola\ unità\ locale \times numero\ unità\ locali) = importo\ totale\ da\ arrotondare.$**

### **Sanzioni**

Si ricorda che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese che NON provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini ordinari, possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso al 6% entro un anno dalla scadenza del termine ordinario (D.Lgs. 472/97) effettuando il versamento con F24 ed utilizzando i codici tributo 3851 per gli interessi e 3852 per la sanzione.

**Il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.**

Per ulteriori informazioni consulta la pagina del sito camerale <https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/diritto-annuale-1>.

## **ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI**

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità**.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

### **Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"**

predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide)